

Articolo 75

Segreteria di Stato dell'economia

(art. 42 cpv. 3 LL)

¹ La SECO è il servizio della Confederazione preposto alla protezione dei lavoratori. Esso esplica in particolare i seguenti compiti:

- a. controlla e coordina l'applicazione della legge da parte dei Cantoni e vigila sull'uniformità dell'applicazione del diritto;
- b. assicura la formazione continua e il perfezionamento professionale delle autorità d'esecuzione;
- c. consiglia e informa le autorità cantonali d'esecuzione, nonché le associazioni padronali e dei lavoratori sull'applicazione della legge e delle ordinanze, come pure altre organizzazioni interessate o coinvolte in merito a questioni generali concernenti la protezione dei lavoratori;
- d. fornisce informazioni riguardanti la protezione dei lavoratori;
- e. mette a disposizione gli specialisti e le infrastrutture indispensabili per valutare e risolvere questioni complesse, problemi ed eventi vari;
- f. studia questioni di fondo e casi particolari relativi alla protezione dei lavoratori e chiarisce casi di importanza generale;
- g. sostiene gli sforzi intesi a promuovere la protezione della salute sul posto di lavoro e lancia e promuove progetti di ricerca sul tema lavoro e salute;
- h. assicura la gestione delle relazioni pubbliche e dei contatti internazionali nel settore della protezione dei lavoratori;
- i. provvede all'esecuzione della legge e delle sue ordinanze nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche;
- j. applica la procedura di approvazione dei piani giusta gli articoli 7 e 8 della legge nell'ambito del coordinamento della procedura federale giusta l'articolo 62a-62c della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Sempreché lo esigano i compiti di cui al capoverso 1, la SECO ha accesso a tutte le aziende.

³ La SECO, su richiesta e dietro rimborso delle spese, può assumere integralmente o parzialmente taluni compiti di un Cantone quando per mancanza di personale, di mezzi o della necessaria formazione, il Cantone non è in grado di assolverli.

⁴ La SECO può prescrivere moduli uniformi per domande, permessi e approvazioni.

Premessa

L'articolo 42 LL descrive in modo sommario i compiti della Confederazione in materia di esecuzione della legge (v. commento dell'art. 42 LL). Il presente articolo elenca i principali compiti spettanti alla SECO, rispettivamente al campo di prestazioni Condizioni di lavoro quale servizio della Confederazione preposto alla protezione dei lavoratori. Questo elenco non è esaustivo. Non vi è specifica-

mente menzionata, in particolare, la competenza della SECO per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro per impieghi regolari o periodici. Questo compito è già sufficientemente concretizzato nella stessa LL. Il presente articolo costituisce la base per la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nel settore dell'esecuzione della LL. Esso indica chiaramente che la Confederazione si concentra principalmente sull'alta vigilanza e sulla direzione centrale.

Capoverso 1

L'alta vigilanza e la direzione centrale comprendono in particolare:

Lettera a:

Il controllo e il coordinamento dell'applicazione della legge da parte dei Cantoni. Mediante un controllo del sistema, delle competenze e dell'esecuzione, la SECO provvede a un'applicazione del diritto e ad una pratica in materia di esecuzione uniformi su tutto il territorio svizzero. In quest'ottica rientrano anche lo stanziamento di aiuti all'esecuzione e il sostegno ai Cantoni in vista di un potenziamento mirato delle conoscenze tecniche.

Lettera b:

La formazione, la formazione continua e il perfezionamento professionale delle autorità cantonali di esecuzione. Grazie a un'offerta adeguata di corsi di formazione, si garantisce che i Cantoni dispongano delle conoscenze e capacità necessarie alla loro attività nei principali settori dell'esecuzione.

Lettera c:

L'informazione e la consulenza su tutte le questioni concernenti la protezione dei lavoratori. Esse si rivolgono anzitutto agli organi cantonali di esecuzione e – quale prestazione sovraziendale – alle associazioni padronali e dei lavoratori nonché ad altre organizzazioni interessate.

Lettera d:

Il rilascio di informazioni riguardanti la protezione dei lavoratori. Il rilascio di informazioni riguarda, tra l'altro, i contatti con le associazioni professionali e i partner sociali. La SECO cura inoltre la collaborazione con gli Uffici federali e con le istituzioni internazionali attivi in settori affini in materia di protezione dei lavoratori (tra l'altro con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, la Fondazione europea per il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro e l'Organizzazione internazionale del lavoro).

Lettera e:

Questo punto si riferisce soprattutto a questioni complesse, problemi ed eventi vari che vanno oltre le possibilità tecniche e infrastrutturali degli Ispettorati cantonali del lavoro. La SECO fornisce il proprio sostegno agli Ispettorati cantonali del lavoro per la valutazione e la soluzione di problemi del genere. La SECO opera però anche in altri settori dove sono richieste conoscenze specialistiche non, o solo scarsamente, disponibili altrove.

Lettera f:

Le questioni di fondo e i casi particolari relativi alla protezione dei lavoratori nella sua globalità nonché il chiarimento di casi di importanza generale rientrano fra i compiti principali della SECO. Questi comprendono soprattutto questioni di portata sovracantonale e sovraziendale.

Lettera g:

Gli sforzi intesi a promuovere la protezione della salute dei lavoratori. In tale contesto, la SECO ha il compito di osservare in modo critico gli effetti delle attuali tendenze nel mondo del lavoro e di accertare quali sono i bisogni in materia di informazione, ricerca e legislazione nonché di prendere adeguati provvedimenti.

Lettera h:

La SECO assicura in generale la gestione delle relazioni pubbliche nel settore della protezione dei lavoratori. Inoltre, è responsabile dei contatti con le istituzioni nazionali e internazionali per la protezione della salute dei lavoratori.

Lettera i:

La SECO esegue la legge e le sue ordinanze nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche.

Lettera j:

Per quanto riguarda la procedura di approvazione dei piani nell'ambito del coordinamento della procedura federale si rinvia ai commenti degli articoli 41 e 44 OLL 4.

Capoverso 2

Secondo l'articolo 45 LL, il datore di lavoro deve permettere agli organi di esecuzione e di vigilanza l'accesso all'azienda, gli accertamenti e il prelievo di campioni. Il presente capoverso stabilisce che questo obbligo del datore di lavoro vale anche nei confronti dei collaboratori della SECO, sempreché l'accesso all'azienda sia necessario all'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1.

Capoverso 3

Le capacità in termini di personale necessarie per l'attuazione della ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni non sono ancora disponibili in tutti i Cantoni. Nella maggior parte dei casi, si può ovviare a questa situazione prevedendo termini transitori adeguati. Tuttavia, è già oggi prevedibile che i piccoli Cantoni non saranno in grado di approntare autonomamente tutte le conoscen-

ze tecniche necessarie all'esecuzione. In casi simili, la collaborazione intercantonale può costituire un punto di riferimento molto promettente. Un'altra soluzione offerta dal presente capoverso consiste nella possibilità di trasferire alla Confederazione compiti d'esecuzione cantonali. Questa possibilità dovrebbe tuttavia essere utilizzata con cautela, poiché l'assunzione di compiti d'esecuzione cantonali da parte della Confederazione è in contrasto con la chiara separazione auspicata tra l'esecuzione e l'alta vigilanza.

Capoverso 4

Un importante compito dell'autorità di vigilanza è di perseguire, per quanto possibile, un'unità di dottrina nell'applicazione della legge sul lavoro. Un mezzo per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere l'introduzione di moduli uniformi per domande, permessi e approvazioni.